

Estratto dal Verbale n° 46-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2015

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 settembre 2015, in relazione al punto 5) dell'o.d.g., approva la seguente:

DELIBERAZIONE N.19/2015

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC);
- Visto l'art. 704 del codice della navigazione;
- Visti l'articolo 10 comma 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come emendato dall'articolo 2 comma 188 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, che ha definito i criteri per l'affidamento delle concessioni di gestioni totali;
- Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;
- Vista la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione del 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati;
- Vista la propria deliberazione n. 9 del 16 marzo 2004, concernente le linee guida relative alle procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali, integrate successivamente con la deliberazione n. 71 del 13 ottobre 2005;
- Visto il provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 136481 del 25 giugno 1986 avente ad oggetto il rilascio della concessione di gestione parziale e precaria dell'aeroporto di Reggio Calabria in favore della società SOGAS S.p.A.;
- Visto il provvedimento n. 22 del 13 dicembre 1999 del Direttore Generale dell'ENAC di autorizzazione all'occupazione e all'uso dei beni rientranti nel sedime aeroportuale di Reggio Calabria, ex art. 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, disposta in favore della società SOGAS S.p.A.;






- Vista l'istanza di rilascio della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Reggio Calabria presentata dalla società SOGAS S.p.A. il 22 gennaio 1999;
- Visto il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito con modifiche dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 ed in particolare, l'art. 17 comma 4, a norma del quale *"Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate"*;
- Rilevato l'esito negativo dell'istruttoria conclusa a settembre 2013 riguardante l'istanza di affidamento in concessione dell'aeroporto di Reggio Calabria avanzata dalla SOGAS S.p.A., per la mancata dimostrazione, da parte della società richiedente, della effettiva erogazione dei finanziamenti previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto il 16 marzo 2011 tra MIT, ENAC, ENAV, Regione Calabria ed i gestori aeroportuali calabresi avente ad oggetto gli investimenti destinati alle opere di adeguamento e potenziamento funzionali degli scali calabresi;
- Considerato che nonostante i finanziamenti previsti dal summenzionato accordo quadro i lavori della nuova aerostazione non sono stati ancora ripresi;
- Vista la relazione della direzione centrale sviluppo economico n. 94963/CSE del 10 settembre 2015, in particolare, per la parte relativa ai dati dell'ultimo bilancio approvato dalla società dal quale risultano ancora esistenti le numerose criticità finanziarie imputabili agli esercizi precedenti;
- Preso atto di quanto rilevato dalla direzione centrale sviluppo economico dell'ENAC che, nella succitata relazione, a proposito dell'analisi economico finanziaria della società evidenzia una discrepanza tra i risultati economici degli ultimi tre anni ed alcune previsioni formulate dalla società nel piano economico finanziario relativo al periodo 2013-2042;
- Udita la proposta del Direttore Generale, come risultante dalla citata relazione predisposta dalla competente direzione dell'Ente;
- Viste le risultanze del dibattito,


DELIBERA

l'avvio del procedimento di decadenza della società SOGAS S.p.A. dalla concessione di gestione parziale e dell'autorizzazione alla provvisoria occupazione ed uso dei beni demaniali appartenenti al sedime dell'aeroporto di Reggio Calabria,



ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito dalla legge, 23 maggio 1997, n. 135 qualora la società SOGAS S.p.A., entro il 15 ottobre 2015, non dimostri il possesso dei requisiti di natura economico, finanziaria e patrimoniale necessari al rilascio della concessione di gestione totale dell'aeroporto di Reggio Calabria.

Il Presidente
Prof. Vito Riggio



Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico

